

Estratto
Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci del circolo
"Centro ARCI Centro Sociale Polivalente APS"

L'anno 2019, il giorno 10 dicembre, alle ore 17.30, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione denominata **Centro ARCI Centro Sociale Polivalente APS**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) [...omissis]
- 2) [...omissis]
- 3) **Modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata:** modifiche dello Statuto ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 *(adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili e di introduzione clausole che escludono l'applicazione di disposizioni derogabili)*;

- 4) [...omissis]

L'Assemblea accerta il numero legale dei soci e si dichiara valida e aperta la seduta.

Punto 1

[...omissis]

Punto 2

[...omissis]

Punto 3

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il sig. Antonio Brunetti, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Signor Silvano Stacchiotti.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, in base alla procedura semplificata prevista dall'art. 101, comma 2 del C.T.S., facendo riferimento alle norme statutarie previste per l'assemblea Ordinaria; rilevate le presenze, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche sono richieste dal Codice del Terzo Settore (D.L. 117/2017). Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del Codice di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente. Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, clausola per clausola. L'Assemblea, *con voto unanime*, delibera di approvare:

a) l'integrazione dell'acronimo APS (associazione di promozione sociale) nella denominazione sociale ai sensi dell'art. 35, comma 5 del CTS, che diventa: **"Centro ARCI Centro Sociale Polivalente APS"**

b) il nuovo Statuto sociale nel suo complesso, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del comitato ARCI "Viterbo".

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

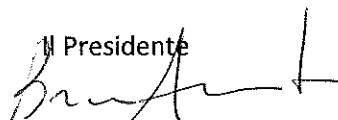
Punto 4

[...omissis]

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO

“CIRCOLO ARCI CENTRO SOCIALE POLIVALENTE APS”

Definizione e finalità.

Art.1 – E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs.117/2017) e delle norme del Codice Civile in tema di Associazioni “ARCI APS” denominato “CIRCOLO ARCI CENTRO SOCIALE POLIVALENTE APS”, di seguito denominato per semplificazione CIRCOLO, con sede legale in SUTRI (VT) p.za San Francesco 18.

Il Circolo è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonoma, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista, ed ha durata illimitata e non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Condividendone le finalità, aderisce all'Associazione a rete associativa nazionale ARCI APS, adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Art.2 – Lo scopo principale del Circolo è quello di promuovere attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento del Circolo. Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà più opportune. E' fatto divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, di fondi di riserva o capitale.

Art.2 bis – Il Circolo persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art.2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

In particolare l'associazione si propone di:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale; anche attraverso la diffusione della cultura gastronomica del territorio
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; attraverso la promozione di azioni di legalità diffusa, di cittadinanza attiva, di solidarietà sociale, favorendo la relazione e la comunicazione intergenerazionale per il rafforzamento del tessuto sociale;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso la realizzazione di incontri, dibattiti,

rassegne incentrati sui temi del presente articolo; attraverso la creazione e conduzione di gruppi di acquisto solidale, la realizzazione di pasti di importi calmierati, l'utilizzo degli spazi del circolo per favorire l'aggregazione e la conoscenza;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

Il Circolo può inoltre svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Il Circolo si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/lle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

I Soci.

Art.3 – Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. E' espressamente esclusa ogni limitazione connessa alla partecipazione strumentale a termine. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso dei genitori e in assemblea sono rappresentati dai genitori. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza. Tutti i soci hanno i medesimi diritti di voto singolo per modifiche di statuto, regolamenti ed elezioni degli organismi dirigenti del Circolo.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.4 – Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Art.5 – Entro trenta giorni dalla presentazione, il Consiglio Direttivo o uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, prenderà in esame le domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei

requisiti e delibera sulle stesse. Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ARCI APS e il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art.6 – I soci hanno diritto

- a frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dallo stesso. Ciò vale anche per i familiari dei soci entro il 1° grado di parentela, purché si attengano al rispetto dello statuto e possiedano i requisiti necessari ai soci, sotto la responsabilità del socio familiare;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti di garanzia e di controllo.
- discutere ed approvare i rendiconti;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.
- hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Art.7 – Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti; rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci; osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata; nonché a mantenere irrepreensibile condotta civile e morale all'interno dei locali del Circolo. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili. La quota sociale non è rivalutabile ed è intrasmissibile.

Art.8 – La qualifica di socio si perde:

- per decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- per mancato pagamento della quota sociale;
- per espulsione o radiazione;
- per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per rifiuto motivato da parte del Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Art.9 – Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione del Circolo, dei suoi organi, dei suoi soci;
- attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e

perseguendone lo scioglimento;

- commettere o provocare gravi disordini durante le Assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà del Circolo;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito
- l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottate condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

Art.10 – Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente art. 9 dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Patrimonio sociale e bilancio.

Art.11 – Il patrimonio del Circolo è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente ed integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo;
- Contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva;
- eccedenze degli esercizi precedenti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.11 bis – Le fonti di finanziamento del Circolo sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento soci;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- le erogazioni libere;
- le raccolte dei fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Art.12 – L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed è obbligatorio redigere e presentare all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo un rendiconto economico e finanziario in conformità ai sensi dell'art. 13 del decreto 117/2017.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 13 – Il bilancio dovrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci. Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte come fondo di riserva ed il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per altre attività istituzionali.

Art.13 bis – Sono organismi di direzione del Circolo:

- L'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo.

Sono organismi di garanzia e controllo:

- Il Collegio dei Sindaci Revisori per le verifiche finanziarie e contabili ai sensi dell'art. 30 del C.T.S.;
- il Collegio dei Probi Viri per le verifiche di legittimità e comportamentali.

Gli Organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

L'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Art.14 – Partecipano all'Assemblea tutti i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci ed abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della Assemblea stessa.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima e da inviare ad ogni socio.

Art.14 bis – L'Assemblea Generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione (modifiche allo Statuto o scioglimento del Circolo) nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori, dei Probi Viri o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art.15 – L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art.16. Non sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle selezioni.

Art.16 – Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per le deliberazioni di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti. Per deliberazioni riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all'art.30.

Art.17 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Circolo o da un socio eletto dall'Assemblea stessa. Il Presidente propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa Assemblea. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei Soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le urne destinate a raccogliere le schede restano aperte per un'ora e trenta minuti sotto il controllo della Commissione Elettorale. Le

deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni, il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle o bianche, ed i voti ottenuti dai Soci. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei Soci.

Art.18 – L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta l'anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile. Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art.6:

- approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario,
- approva le linee generali del programma di attività;
- elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori, Collegio dei Probi Viri) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione al Circolo;
- nel caso di cui sopra, elegge una Commissione Elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
- al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Art.19 – L'Assemblea Straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

Gli Organismi dirigenti, di garanzia e controllo.

Art.20 – Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica quattro anni. E' composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art.21 – Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria

di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art.22 – Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente, che ha la rappresentanza legale e la firma sociale del Circolo e la rappresenta anche verso i terzi; è il responsabile di ogni attività dello stesso; convoca e presiede il Consiglio;
- il Vice Presidente; coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del circolo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire tra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

Art.23 – Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati;
- predisporre eventuali regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Art.24 – Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere.

Art.25 – I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; superato tale limite, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato da 2/3 dei Consiglieri. Il Consiglio

decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea per indire nuove elezioni entro quindici giorni.

Art.26 – Il Collegio dei Probi Viri o dei Garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari diversi da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Circolo, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'osservanza delle delibere. Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'art.9. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

Art.27 – Il Collegio dei Sindaci Revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS ed è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria del Circolo, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Si riunisce ordinariamente tre volte l'anno (ogni quattro mesi) e, straordinariamente, ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo. Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.28 – I Sindaci Revisori ed i membri del Collegio dei Garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Art.29 – Le cariche di Consigliere, Sindaco Revisore e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili fra loro.

Scioglimento del Circolo.

Art.30 – Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, a decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto, in una Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), ad altra Associazione con finalità analoghe al presente Statuto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e comunque per scopi di utilità generale procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i Soci. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Art.31 – Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello Statuto Nazionale di ARCI APS, del C.T.S., e del codice civile delle leggi vigenti.

